

## NEWSLETTER SPORTELLO “UNA RIPRESA IN SICUREZZA” - LEGACOOP VENETO

### **- Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale - - Aggiornamenti Agenzia delle Entrate -**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'11 settembre 2020 il provvedimento n. 302831 recante la determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dall'art. 125 del D.L. n. 34/2020.

La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423% del credito richiesto. Questa percentuale è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro. Ogni beneficiario può visualizzare il credito d'imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Secondo quanto disposto dall'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, l'ammontare del credito d'imposta non può comunque eccedere il valore di 60 mila euro.

Il credito d'imposta potrà quindi essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 “a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento” che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile.

Per quanto riguarda il codice tributo da indicare nell'F24 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 14 settembre la Risoluzione n°52/e istituendo il codice tributo “6917” denominato: CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Per maggiori informazioni visita il sito dell'Agenzia delle Entrate a questo [link](#)